

**Sentenza del Tribunale 7 ottobre 2010 — DHL Aviation e DHL Hub Leipzig/Commissione**

(Causa T-452/08) <sup>(1)</sup>

**«Aiuti di Stato — Carichi aerei — Garanzie relative alla gestione della nuova piattaforma europea della compagnia DHL presso l'aeroporto di Lipsia-Halle — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune e ordina il suo recupero»**

(2010/C 317/49)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrenti: DHL Aviation SA/NV (Zaventem, Belgio) e DHL Hub Leipzig GmbH (Schkeuditz, Germania) (rappresentanti: avv. A. Burnside, solicitor, e avv. B. van de Walle de Ghelcke)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Gross, B. Martenczuk e E. Righini, agenti)

**Oggetto**

Domanda di parziale annullamento della decisione della Commissione 23 luglio 2008, 2008/948/CE, relativa ad aiuti concessi dalla Germania alla DHL e all'aeroporto di Lipsia-Halle (GU L 346, pag. 1)

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La DHL Aviation SA/NV e la DHL Hub Leipzig GmbH sono condannate alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 6 del 10.01.2009.

**Sentenza del Tribunale 30 settembre 2010 — Granuband/UAMI — Granuflex (GRANUflex)**

(Causa T-534/08) <sup>(1)</sup>

**«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo GRANUflex — Denominazione sociale e nome commerciale anteriori GRANUFLEX — Impedimento relativo alla registrazione — Art. 8, n. 4, ed art. 52, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 8, n. 4, ed art. 53, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»**

(2010/C 317/50)

Lingua processuale: l'olandese

**Parti**

Ricorrente: Granuband BV (Krommenie, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. M. Ellens)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: W. Verburg, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft (Budapest, Ungheria) (rappresentante: K. Szamosi)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 15 settembre 2008 (procedimento R 1277/2007-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft e la Granuband BV.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Granuband BV è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 44 del 21.2.2009.

**Sentenza del Tribunale 7 ottobre 2010 — Deutsche Behindertenhilfe — Aktion Mensch/UAMI (diegesellschafter.de)**

(Causa T-47/09) <sup>(1)</sup>

**«Marchio comunitario — Domanda di marchio denominativo comunitario diegesellschafter.de — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento(CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»**

(2010/C 317/51)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Deutsche Behindertenhilfe — Aktion Mensch eV (Mayence, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. Töbelmann e A. Piltz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Pohlmann, agente)

**Oggetto**

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 27 novembre 2008 (procedimento R 1094/2008-1), relativa alla domanda di registrazione come marchio comunitario del segno denominativo diegesellschafter.de.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.

2) *La Deutsche Behindertenhilfe — Aktion Mensch eV è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 102 dell'1.5.2009.

**Sentenza del Tribunale 30 settembre 2010 — Kadi/Commissione**

(Causa T-85/09) (<sup>1</sup>)

[«*Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talibani — Regolamento (CE) n. 881/2002 — Congelamento dei capitali e delle ricorse economiche di una persona a seguito della sua inclusione in un elenco redatto da un organismo delle Nazioni Unite — Comitato per le sanzioni — Conseguente inclusione nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 — Ricorso di annullamento — Diritti fondamentali — Diritto al contraddittorio, diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo e diritto al rispetto della proprietà*»]

(2010/C 317/52)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Yassin Abdullah Kadi (Gedda, Arabia Saudita) (rappresentanti: D. Anderson, QC, M. Lester, barrister, e G. Martin, solicitor)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Hetsch, P. Aalto e F. Hoffmeister, successivamente Hetsch, Hoffmeister e E. Paasivirta, agenti)

*Intervenienti a sostegno della convenuta:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop, E. Finnegan, R. Szostak, agenti); Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e L. Butel, agenti); Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, (rappresentanti: S. Behzadi-Spencer e E. Jenkinson, agenti, assistiti da D. Beard, barrister)

**Oggetto**

Domanda d'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 28 novembre 2008, n. 1190, recante centunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani (GU L 322, pag. 25), nei limiti in cui tale atto riguarda il ricorrente.

**Dispositivo**

1) Il regolamento (CE) della Commissione 28 novembre 2008, n. 1190, recante centunesima modifica del regolamento (CE)

n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani è annullato nella parte in cui riguarda il sig. Yassin Abdullah Kadi.

2) La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Kadi.

3) Il Consiglio dell'Unione europea, la Repubblica francese ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 90 del 18.4.2009.

**Sentenza del Tribunale 5 ottobre 2010 — Strategi Group/UAMI RBI (STRATEGI)**

(Causa T-92/09) (<sup>1</sup>)

[«*Marchio comunitario — Opposizione — Demanda di marchio comunitario denominativo STRATEGI — Marchio nazionale denominativo anteriore Stratégies — Impedimento relativo alla registrazione — Prova dell'uso del marchio anteriore — Art. 43, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 42, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009] e regola 22 del regolamento (CE) n. 2868/95*»]

(2010/C 317/53)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Strategi Group Ltd (Manchester, Regno Unito) (rappresentante: N. Saunders, barrister)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:* Reed Business Information (RBI) (Issy-Les-Moulineaux, Francia)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 18 dicembre 2008 (procedimento R 1581/2007-2), relativa a un procedimento d'opposizione tra la Reed Business Information (RBI) e la Strategi Group Ltd.

**Dispositivo**

1) Il ricorso è respinto.